



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 233/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella

Presidente

Dott. Saverio Galasso

Consigliere, rel.

Dott. Giovanni Guida

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80705**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti della Signora **X X**
X (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS ed ivi
residente, in via OMISSIS (precedentemente in via
OMISSIS, non costituita;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli
atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Saverio

Galasso, il Vice Proc. Gen. Eleonora Lener in rappresentanza della Procura regionale attrice, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 13 maggio 2025, ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione in data 14 maggio 2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **X X X**, come in atti generalizzata, nella qualità di OMISSIS OMISSIS, in servizio, all'epoca dei fatti, presso il OMISSIS "OMISSIS OMISSIS", per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa - OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" - OMISSIS (di seguito: Ministero), di euro **41.420,73**, **(quarantunomilaquattrocentoventi,73)**, secondo il libero convincimento del giudice, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dell'assenza dal servizio, nel periodo dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS, mediante simulazione di

infermità e truffa militare continuate e aggravate, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, simulava un'infermità, facendo pervenire al Reparto di appartenenza, in varie date, un totale di n. 28 certificati medici falsi (apparentemente a firma del dott. X X, medico chirurgo con studio a OMISSIS piazza OMISSIS), inducendo in errore i competenti uffici amministrativi e procurandosi un ingiusto profitto consistente nella retribuzione percepita nel periodo di illecita assenza dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data in cui perdeva il diritto allo stipendio avendo superato i 18 mesi di malattia continuativa).

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla nota (in data 31.1.2025) della Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, con cui comunicava l'avvenuto esercizio dell'azione penale, mediante rinvio a giudizio, nei confronti della convenuta, per i reati di:

-*"Simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, simulava una*

infermità, facendo pervenire al reparto in Roma sotto varie date, un totale di n. 28 certificati medici falsi, apparentemente a firma del dott. X X, medico chirurgo con studio a OMISSIS piazza OMISSIS," riportanti le date indicate nell'atto di citazione (pagg. 2-3), che servivano per giustificare le assenze dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS; con tali artifici e raggiri induceva in errore i competenti uffici amministrativi e si procurava un ingiusto profitto consistente nella retribuzione percepita nei giorni di illecita assenza dal servizio dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data dalla quale perdeva il titolo allo stipendio, avendo superato i 18 mesi di malattia continuativa) con pari danno per l'amministrazione militare, quantificato in euro 41.420,73; con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno dell'amministrazione militare e del grado rivestito;

b. dalla documentazione acquisita in istruttoria - dalla Procura militare (nota del 18.2.2025) e dal OMISSIS "OMISSIS OMISSIS" (all.5 all'atto di citazione) è emerso che:

(1) la convenuta, in organico al già menzionato Reggimento, ha trasmesso al reparto di appartenenza, dal 2.2. OMISSIS al 12.7. OMISSIS, 28 certificati medici, a firma del medico sopra indicato;

(2) a seguito dei controlli effettuati è stato accertato che tutti i 28 certificati erano in realtà contraffatti, al fine di sottrarsi all'obbligo di servizio militare. In particolare, il dott. X X (medico di famiglia) è stato sentito in sede di sommarie informazioni dalla Procura Militare (in data 9.10.2024 (all.4 all'atto di citazione, pag. 82-85) ed ha disconosciuto la firma apposta sui certificati stessi, precisando che gli stessi non risultano registrati nel sistema informatizzato;

(3) pertanto, dalla documentazione acquisita e dalle risposte istruttorie pervenute risulterebbe accertato che la convenuta:

- dal 2.2. OMISSIS al 12.7. OMISSIS ha presentato 28 certificati contraffatti, al fine di giustificare l'illegittima assenza dal servizio e di percepire illecitamente lo stipendio;
- dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS risulta, quindi, essere stata assente ingiustificata dal servizio;
- dal 2.4. OMISSIS ha perso il diritto allo stipendio avendo superato i 18 mesi di malattia;
- ha indebitamente percepito dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS lo stipendio, cagionando un danno di importo pari alla retribuzione che il Ministero ha erogato per

il periodo di assenza, quale risulta dai cedolini acquisiti (all.5 all'atto di citazione, doc. G);

(4) il danno complessivamente cagionato al Ministero, per le retribuzioni illecitamente percepite, nel periodo in contestazione, è pari a euro 41.420,73, come provato dalla documentazione complessivamente acquisita (all.4 all'atto di citazione, pag. 139-14; all.5, doc. E e doc. G);

(5) alla data dell'atto di citazione, la convenuta non ha provveduto ad effettuare alcun versamento al fine di restituire l'indebito percepito illecitamente;

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che:

3.1. in relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell'odierna convenuta, il danno erariale cagionato al Ministero della difesa sia pari ad euro 41.420,73, (quarantunomilaquattrocentoventi,73), dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data di perdita del diritto allo stipendio per superamento di 18 mesi di malattia continuativa) per retribuzioni illecitamente percepite;

3.2. con riferimento all'elemento soggettivo, questo debba ravvisarsi nel dolo, atteso che la convenuta intenzionalmente si è assentata dal servizio, dal 2.2.

OMISSIS al 31.7. OMISSIS, producendo i 28 certificati medici, in realtà contraffatti (come risulta provato dalla dichiarazione di disconoscimento della firma resa dal medico che risulta essere l'autore dei certificati stessi) e per essere stata, quindi, assente nel medesimo periodo dal servizio senza giustificato motivo (come risulta dalla documentazione agli atti), al fine di ottenere illecitamente il pagamento della retribuzione.

Il dolo sarebbe insito nella condotta di contraffazione dei (28) certificati medici presentati, al fine di simulare infermità in realtà insussistenti e nell'assenza ingiustificata, nonché nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio al fine di essere indebitamente retribuita senza prestare alcuna attività lavorativa.

La condotta tenuta evidenzia, infatti, un totale disinteresse per i propri obblighi di servizio e militari.

Ricorda la Procura, a conferma, che la convenuta è già stata condannata, con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS di questa Sezione, per avere dolosamente presentato un certificato medico contraffatto al fine di giustificare l'illegittima assenza dal servizio dal 1 all'8 luglio OMISSIS.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero, con atto ritualmente notificato in data 17.3.2025 nelle forme di legge ex art. 140 c.p.c., ha invitato l'odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendola, altresì, della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto la medesima innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di

euro	41.420,73,
------	------------

(quarantunomilaquattrocentoventi,73), a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nell'avere percepito la retribuzione nei giorni di illecita assenza dal servizio dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data di perdita del titolo allo stipendio), assentandosi dal servizio per malattia dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS, mediante la produzione di una serie di (28) certificati medici falsi, inducendo in errore i competenti uffici amministrativi e procurandosi un ingiusto profitto, con pari danno per l'amministrazione militare, quantificato come sopra indicato.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura:

6.1 rinviene il nesso tra la condotta della convenuta (assenza ingiustificata dal servizio) e il danno arrecato all'Amministrazione, quale pagamento di una prestazione retributiva a cui la percipiente non aveva diritto e che, peraltro, ha integrato un indebito obiettivo sotto il profilo dell'assenza di qualsivoglia controprestazione ad opera della controparte;

6.2 ne imputa la diretta riconducibilità alla

condotta della convenuta, trattandosi di condotta tenuta dalla convenuta personalmente.

7. La convenuta non si è costituita in giudizio.

8. L'udienza, inizialmente fissata per il 21.10.2025, e già rinviata al 17.3.2026, veniva ulteriormente rinviata per ragioni d'ufficio alla data odierna.

9. In data 10.4.2026 veniva acquisita al fascicolo la nota con cui il Ministero (X X X) trasmetteva la nota del Tribunale Militare di Roma con cui veniva comunicato che all'udienza dibattimentale dell'11.03.2026 il Collegio aveva pronunciato nei confronti dell'odierna convenuta il seguente dispositivo di sentenza: *"dichiara X X X colpevole dei reati ascrittibile, collegati dal vincolo della continuazione interna e tra di loro, nonché con quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Roma in data 11.12.2024 (irrevocabile il 29.04.2025) e, per l'effetto, la condanna, quale aumento per la ritenuta continuazione, alla pena di mesi cinque di reclusione militare, pervenendo così, per tutti i predetti reati, alla pena in cumulo di mesi dodici di reclusione militare, sostituita con la reclusione di pari durata, oltre al pagamento delle spese processuali. Letti gli artt.163,164 e 175 cp.*

Conferma la già disposta concessione in favore di X X X dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale", con l'avvertenza che la motivazione verrà depositata entro il 14.05.2026.

10. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la rappresentante della Procura attrice si è richiamata agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito l'intervento della parte, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X X**, come in atti generalizzata, nella qualità di OMISSIS OMISSIS dell'Esercito Italiano, in servizio, all'epoca dei fatti, presso il OMISSIS "OMISSIS

OMISSIS" in Roma, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo, che la convenuta avrebbe cagionato alle finanze erariali, a titolo di danno patrimoniale, causato con dolo in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe cagionato alle finanze erariali per effetto dell'indebita percezione della retribuzione dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data in cui perdeva il diritto allo stipendio avendo superato i 18 mesi di malattia continuativa) nel più ampio periodo di illecita assenza dal servizio, protrattosi dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS, mediante simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, simulava una infermità, facendo pervenire al reparto di appartenenza, in varie date, un totale di 28 certificati medici falsi, inducendo in errore i competenti uffici amministrativi.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore del Ministero della difesa - OMISSIS "OMISSIS OMISSIS", di euro 41.420,73 (quarantunomilaquattrocentoventi,73), secondo il

libero convincimento del giudice, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

3. In via pregiudiziale, il Collegio dà atto che l'entrata in vigore della l. n. 1 del 2026 non incide nella fattispecie in esame, poiché, come si illustrerà nel prosieguo, si verte in ipotesi di danno erariale causato con dolo, in cui non si pongono questioni relative alla prescrizione del danno erariale e non dunque di ipotesi di colpa grave.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia

connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 c.g.c., la contumacia della convenuta, che non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e dei provvedimenti di fissazione dell'udienza, anche in esito al rinvio disposto per ragioni d'ufficio.

6. In via preliminare, deve dichiararsi la formale inutilizzabilità della documentazione trasmessa dal

Ministero della difesa, ed acquisita al fascicolo in data 10.4.2026, trattandosi di deposito effettuato da soggetto legittimato, non essendo stato effettuato dalla Procura erariale e non avendo spiegato intervento l'Amministrazione della difesa.

7. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero della difesa in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 41.420,73 (quarantunomilaquattrocentoventi,73), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - dall'aver percepito la retribuzione per il periodo di illecita assenza dal servizio dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (data di perdita del titolo allo stipendio, avendo superato i 18 mesi di malattia continuativa), assentandosi dal servizio per malattia dal 2.2. OMISSIS al 31.7. OMISSIS, mediante la

produzione di una serie di (28) certificati medici falsi, inducendo in errore i competenti uffici amministrativi e procurandosi un ingiusto profitto, con pari danno per l'amministrazione militare, quantificato come sopra indicato.

7.1 Alla stregua delle risultanze documentali (comunicazioni della Procura militare in all. 1 e 4 all'atto di citazione e relazione dell'Amministrazione in all. 5 all'atto di citazione), il danno patito dal Ministero della difesa consiste nella somma per le retribuzioni corrisposte nel periodo di illecita assenza dal servizio della convenuta, che, tuttavia, non corrisponde all'importo richiesto dalla Procura, come sopra determinato.

7.2 Dagli atti è comprovato che l'assenza dal servizio è stata illecita, in quanto l'interessata ha esibito ben 28 certificati medici falsi. La falsità attiene alla circostanza che detti certificati non sono mai stati sottoscritti dal medico pertinente, come dal medesimo confermato nelle acquisizioni istruttorie.

D'altro canto, come evidenziato dalla Procura, la convenuta non era nuova a tale comportamento, essendo stata condannata da questa Sezione, con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS, per un precedente analogo di assenza per malattia giustificata con certificato

medico risultato falso.

7.3 Tuttavia, quanto alla quantificazione il Collegio ritiene di poter aderire solo parzialmente alla tesi della Procura.

7.3.1 Ed invero la somma richiesta in citazione (euro 41.420,73), che corrisponde a quanto indicato nella richiesta di rinvio a giudizio in sede penale militare, è determinata, nel medesimo atto di citazione, *per relationem*, con l'importo dei cedolini relativi al periodo 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS (riportati nel suo allegato 5 -doc G).

7.3.2 Tuttavia, il totale degli importi indicati nei cedolini differisce da quello indicato dalla Procura. Infatti, il dettaglio dei cedolini riportati in detto allegato è il seguente:

MESE	LORDO	NETTO
██████		
marzo	492.38	345.8
aprile	2.476.65	1.499.02
maggio	2.511.12	1.528.33
giugno	261.19	261.19
giugno	2.511.12	1.528.33
luglio	2.511.12	1.528.33
agosto	245.53	189.06
settembre	2.412.15	1.445.15
ottobre	2.631.80	1.640.23
novembre	475.75	376.44
dicembre	2.890.99	1.891.84
██████		
gennaio	1.410.11	933.97
febbraio	2.306.57	2.014.16
marzo	1.296.37	1.072.30
aprile	1.296.37	1.072.30

Inoltre, deve considerarsi che, essendo la contestazione limitata dal 2.3. OMISSIS al 2.4. OMISSIS, non può essere considerata integralmente la retribuzione percepita nei mesi di marzo OMISSIS e di aprile OMISSIS, in quanto nel mese di marzo OMISSIS deve essere escluso il giorno 1, mentre nel mese di aprile OMISSIS devono essere considerati solo i giorni 1 e 2.

Pertanto, la retribuzione da considerare in questa sede deve essere proporzionalmente ridotta come segue:

- per il mese di marzo OMISSIS (dal 2 al 31 compresi), di un trentesimo e, dunque, ammonta ad euro 476,50 al lordo e 334,65 al netto;
- per il mese di aprile OMISSIS (per i giorni 1 e 2) di 28 trentesimi e, dunque, ammonta ad euro 86.42 al lordo e 71.49 al netto.

Pertanto, le somme effettivamente percepite dall'odierna convenuta, risultanti dai cedolini indicati e depositati dalla Procura regionale, sono i seguenti:

<i>MESE</i>	<i>LORDO</i>	<i>NETTO</i>
XXXXXXXXXX		
marzo	476.50	334.65
aprile	2.476.65	1.499.02
maggio	2.511.12	1.528.33
giugno	261.19	261.19
giugno	2.511.12	1.528.33
luglio	2.511.12	1.528.33
agosto	245.53	189.06

settembre	2.412.15	1.445.15
ottobre	2.631.80	1.640.23
novembre	475.75	376.44
dicembre	2.890.99	1.891.84
		
gennaio	1.410.11	933.97
febbraio	2.306.57	2.014.16
marzo	1.296.37	1.072.30
aprile	86.42	71.49
<i>Totale</i>	<i>24.503.39</i>	<i>16.243.00</i>

7.3.3. La somma ora indicata corrisponde a quanto corrisposto a titolo di retribuzione (lorda ovvero netta) alla convenuta da parte del Ministero della difesa, per il periodo di illecita assenza dal servizio dal 2.2. OMISSIS al 2.4. OMISSIS. Né vi è in atti specifica prova in senso diverso offerta da parte della Procura erariale.

Al riguardo, è appena il caso di precisare che, pur essendosi protratto il periodo di illecita assenza per malattia (dal 2.2. OMISSIS) fino al 31.7. OMISSIS, il danno erariale, conformemente alla contestazione formulata dalla Procura, si è prodotto solo fino al 2.4. OMISSIS, poiché da tale data la convenuta perdeva il titolo allo stipendio, avendo superato i 18 mesi di malattia continuativa.

7.3.4 Quanto alla somma percepita, al lordo o al netto, da prendere a riferimento per la determinazione del danno, il Collegio ritiene che in ipotesi di danno erariale, conseguente all'illecita

erogazione di emolumenti, lato *sensu* intesi, in favore di pubblici dipendenti, la quantificazione debba essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali (oltre che previdenziali), secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cdc., SS.RR. 12.10.2020, n. 24/2020/QM/SEZ (in motivazione); sez. I app., 31.1.2023, n. 40; sez. II app., 16.11.2020, n. 269).

7.4 Pertanto, il danno erariale, provato, nella fattispecie, ammonta ad euro 24.503,39 (ventiquattromilacinquecentotré/39).

8. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, questa è da individuarsi nel Ministero della difesa, quale ente datore di lavoro della convenuta, non rilevando a tal fine l'articolazione interna dove la medesima prestava servizio all'epoca dei fatti.

9. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che la parte convenuta era, all'epoca di fatti, graduato dell'Esercito Italiano. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti, il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico.

10. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio

ritiene di aderire alla prospettazione attorea e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell'odierna convenuta. Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamata a rispondere l'odierna convenuta.

10.1 Costei, infatti, ha esibito all'Amministrazione di appartenenza i certificati risultati falsi, in quanto disconosciuti - come da dichiarazioni del medesimo acquisite in atti - dal Dott. X X, apparente firmatario dei medesimi.

Così facendo, la convenuta, traendo in inganno gli uffici preposti, ne ha tratto l'indebito vantaggio costituito dall'aver indebitamente percepito emolumenti retributivi senza prestare l'attività lavorativa per tutto il periodo contestato.

In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo per le ragioni già illustrate.

10.2 Ne consegue che risulta *per tabulas* che il comportamento della convenuta ha causato il contestato danno erariale.

10.3. Quanto ai soggetti responsabili, la condotta dannosa è esclusivamente imputabile all'odierna convenuta, che ha posto personalmente in essere detti comportamenti (l'esibizione dei certificati falsi),

causativi di danno.

11. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierna convenuta in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, conformemente a quanto ritenuto dalla Procura.

Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che le reiterate condotte poste in essere dalla convenuta appaiono connotate da dolo, così come desumibile dai fatti. Risulta, invero, che la convenuta abbia posto in essere *"un contegno di simulazione delle sue reali condizioni di salute attraverso la presentazione di falsi certificati medici, allo scopo di sottrarsi ai servizi inerenti allo status di dipendente pubblico ricoperto nell'ambito dell'organizzazione militare, tenendo una condotta ingannevole con ricorso a mezzi fraudolenti idonei ad indurre in errore i superiori gerarchici e gli organi addetti al servizio amministrativo, traendone un ingiusto profitto e correlato danno all'Amministrazione militare"* (in termini, questa Sezione, n. 332 del 2023) ed analogamente si è affermato, nello specifico precedente riguardante l'odierna convenuta (questa Sezione, n. OMISSIS del OMISSIS), che *"il dolo è insito*

nella condotta di contraffazione del certificato medico presentato al fine di simulare infermità in realtà insussistenti e nell'assenza ingiustificata, nonché, nella volontà cosciente di allontanarsi dal servizio al fine di essere retribuita senza prestare alcuna attività lavorativa. La condotta tenuta evidenzia, infatti, un totale disinteresse per i propri obblighi di servizio e militari".

Detti comportamenti implicano ex se la volontarietà, in cui si sostanzia il dolo, di arrecare il danno all'amministrazione.

Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i, 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. e 6 della l. n. 1 del 2026 ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierna convenuta.

12. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa della convenuta in relazione ai fatti esposti, la Sezione

ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 24.503,39 (ventiquattromilacinquecentotre/39), comprensivi di rivalutazione monetaria.

13. Alla somma da porre a carico della convenuta, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

14. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

15. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della

Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80705** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 13 maggio 2025, ritualmente notificato alla parte convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

a. dichiara la contumacia della convenuta Signora **X X X**;

b. condanna la Signora **X X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di

euro	24.503,39
------	-----------

(ventiquattromilacinquecentotré/39), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*. Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 16 aprile 2026.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 17 giugno 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETARIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **390,60** (**trecentonovanta/60**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente